

Sr. Emanuela Brambilla

***Una storia infinita***

Ci giunge notizia che diverse sedi territoriali ex INPDAP stanno richiedendo alle nostre scuole elementari ex parificate il pagamento di ingenti somme a copertura di contributi non versati: si tratta dei periodi di assenza per maternità per i quali non sono stati versati contributi per assenza di retribuzione e, quindi, di imponibile previdenziale.

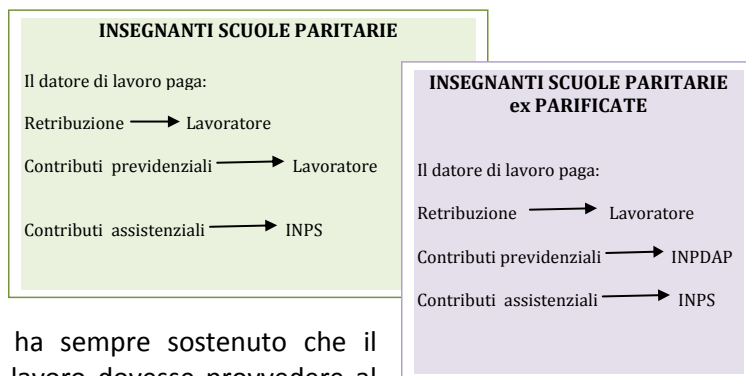
La questione è aperta da molto tempo ma finora, nonostante ripetuti interventi presso l'Ente previdenziale, non siamo arrivati ad una conclusione.

Ora, a seguito della confluenza dell'INPDAP nell'INPS, riteniamo opportuno fare il punto della situazione sulle questioni riguardanti gli insegnanti delle scuole elementari paritarie ex-parificate, latenti da anni e mai risolte proprio per la duplicità degli Enti previdenziali con cui interloquire e la difficoltà ad avere un confronto a più voci sulle questioni aperte, nella speranza che l'unificazione degli stessi ci permetta di giungere finalmente al termine della diatriba.

La copertura con contributi figurativi dei periodi di maternità/malattia.

Gli Istituti associati svolgono la loro attività attraverso forme giuridiche differenziate (enti non commerciali, fondazioni, associazioni, cooperative, società...), ma sempre e comunque aventi natura privatistica; pertanto, i contributi sociali per i lavoratori dipendenti vengono versati mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, sia per la tutela previdenziale che per quella assistenziale.

Fanno eccezione a questo regime le scuole elementari ex parificate, a causa dell'obbligo sancito dall'art. 6 della Convenzione con il Ministero della Pubblica Istruzione, così come definito dal D.Lgs. 297/1994 (cfr. anche R.D. 26/04/1928 n. 1297), di assicurare alla Cassa Pensioni Insegnanti presso il Ministero del Tesoro (successivamente confluita nell'INPDAP) il personale docente, nonostante si tratti di dipendenti di datori di lavoro privati e non della Pubblica Amministrazione. Per quanto riguarda i contributi assistenziali (cosiddetti "contributi minori"), si procede al versamento all'INPS al fine di assicurare anche a questi dipendenti l'indennità economica nei periodi di malattia, maternità, disoccupazione e la copertura con contributi figurativi per i casi previsti dalla normativa.



L'INPDAP ha sempre sostenuto che il datore di lavoro dovesse provvedere al versamento dei contributi sull'intera retribuzione anche durante i periodi di maternità. E' chiaro che la posizione dell'INPDAP è corretta per le Pubbliche Amministrazioni tenute a pagare ai propri dipendenti l'intera retribuzione durante i periodi di astensione per maternità obbligatoria, ma non è giustificata per i datori di lavoro privato, che durante il periodo suddetto non erogano alcuna retribuzione (il CCNL AGIDAE non prevede integrazione al 100% delle retribuzioni), ma solo anticipano in busta paga l'indennità erogata dall'INPS, recuperandola successivamente sul versamento dei contributi dovuti tramite modelli DM 10/2.

A seguito della L. 355/1995 che intendeva armonizzare anche in materia di tutela di maternità le disposizioni previdenziali vigenti nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (INPS), del D.Lgs. 16/09/1996 n. 564 in materia di contribuzione figurativa e della successiva circolare INPDAP del 14/02/1997 n. 9, in data 31/07/1997 inoltrammo all'INPDAP una richiesta di parere autorevole sulle direttive impartite da AGIDAE agli Istituti associati.

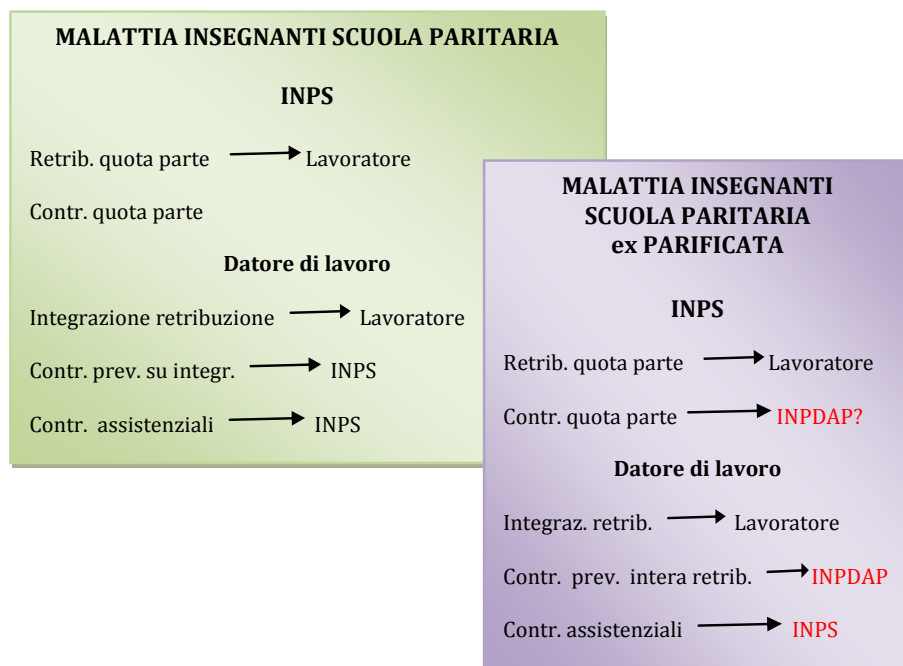
La risposta del 16/09/1997 fu piuttosto nebulosa al riguardo, ma da accessi successivi si arrivò alla seguente determinazione: avremmo versato i contributi INPDAP sull'intera retribuzione (e non solo sull'integrazione a carico ditta) in caso di malattia, ma non avremmo versato nulla per i periodi di assenza per maternità.

Pur considerando che la Direzione Generale Politiche Previdenziali, nel mese di dicembre 2009 ha dato indicazioni all'INPS di erogare l'indennità solo per i dipendenti da datori di lavoro privati che versano IVS in modo da poter conguagliare le indennità anticipate per conto dell'INPS con i versamenti dovuti, risulta che l'INPS con messaggio n. 17889/2010, in via interlocutoria, abbia deciso di provvedere ugualmente all'erogazione delle indennità "nei confronti di tutti i lavoratori del settore privato, indipendentemente dall'Ente pensionistico di appartenenza, in linea con le istruzioni di cui alla circolare 64/2001. Ciò in attesa che venga definitivamente chiarito, in sede ministeriale, l'Ente competente all'accertamento ed alla erogazione delle predette indennità".

Per quanto, poi, attiene al riconoscimento dei contributi figurativi, l'art. 20, comma 2, L. 133/2008, stabilisce che spettino anche ai lavoratori iscritti a fondi diversi del Fondo Previdenziale Lavoratori Dipendenti (INPS), principio recentemente ribadito anche dal messaggio INPS n. 15680 dell'8 luglio 2009, in quanto *"le aliquote contributive per i trattamenti di maternità e malattia sono comprensive anche della contribuzione figurativa. Conseguentemente, si dovrà procedere ad accreditare la contribuzione figurativa per i periodi caratterizzati dagli eventi malattia, maternità, congedi parentali di cui al D.Lgs. 26/03/2011 n. 151, e permessi di cui alla L. 5/02/1992 n. 104, anche nel caso in cui il lavoratore dipendente non sia titolare di posizione assicurativa nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, a prescindere dall'Ente pensionistico di appartenenza. L'INPS provvederà a trasferire tale contribuzione figurativa presso le gestioni INPDAP ed IPOST, secondo la procedura della ricongiunzione d'ufficio, di cui all'art. 6 della L. 29/1979, senza oneri per il lavoratore...."*

Di fatto, l'INPS è stato parzialmente inadempiente rispetto alle obbligazioni derivanti dal versamento del contributo assicurativo, in quanto non ha mai provveduto alla copertura figurativa dei periodi di malattia e maternità per le insegnanti della scuola elementare parificata regolarmente assicurate.

Come evidenziato dagli schemi seguenti, in caso di malattia si verrebbe a creare addirittura una doppia copertura contributiva per i periodi di malattia.



MALATTIA INSEGNANTI SCUOLA PARITARIA EX PARIFICATA

Il datore di lavoro versa la contribuzione sul 100% della retribuzione all'INDAP. Di conseguenza, la quota parte INPS è coperta 2 volte: una all'INPDAP dal datore di lavoro e una all'INPS a se stessa che, però, dovrebbe essere girata all'INPDAP.

Maternità insegnanti Sc. Paritaria

INPS

Indennità maternità (80%, anticipata dal datore di lavoro) ➡ **LAVORATORE**

Contr. Prev. Figurativa

DATORE DI LAVORO

Contr. assistenziali ➡ **INPS**

Maternità insegnanti Sc. Paritarie ex Parificate

INPS

Indennità maternità (80%, anticipata dal datore di lavoro) ➡ **LAVORATORE**

Contr. Prev. Fig. ➡ **INPDAP?**

DATORE DI LAVORO

Contr. assistenziali ➡ **INPS**

Riteniamo che non dovrebbero sussistere differenziazioni di trattamento per le prestazioni a sostegno del reddito tra i dipendenti totalmente assicurati all'INPS e coloro che sono assoggettati sia ad assicurazione INPS che ad assicurazione INPDAP.

A seguito di interpello da noi presentato al Ministero del Lavoro (interpello 17/2011), per il riconoscimento dell'indennità di congedo parentale speciale ad una dipendente assicurata INPDAP (e INPS per i contributi minori), è stato riconfermato che *“la contribuzione figurativa venga riconosciuta anche ai lavoratori assicurati all'INPDAP ai soli fini dei contributi pensionistici”*.

La nostra posizione è molto chiara e pare che anche da parte dei due Enti previdenziali ricongiunti nell'INPS si stia iniziando un cammino di avvicinamento. Siamo, per fede, uomini e donne di speranza: forse possiamo sperare che, dopo tanta attesa, si arrivi a definire positivamente la questione.